

## I riposi

### Riposi giornalieri (“allattamento”)

Nel primo anno di vita del bambino la madre lavoratrice dipendente può assentarsi dal lavoro per due ore al giorno (anche frazionabili, una in entrata e una in uscita) se l'orario di lavoro è superiore alle sei ore; per un'ora se è inferiore. I riposi possono essere riconosciuti anche al padre nei seguenti casi:

- la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
- la madre non sia lavoratrice dipendente (autonoma o libera professionista);
- i figli siano affidati al padre;
- la madre sia morta, gravemente malata o abbia abbandonato la famiglia.

### Parto gemellare o plurimo

I periodi di congedo e i riposi spettano per ciascun figlio, quindi possono essere moltiplicati per il numero dei bambini nati o adottati.

### Malattia del bambino

Entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per assistere il figlio malato, senza limiti fino al compimento del terzo anno di età e nel limite di cinque giorni l'anno dai tre agli otto anni del bambino. Tali assenze, che hanno copertura previdenziale, possono essere retribuite a seconda di quanto previsto del Contratto collettivo di categoria. La malattia del bambino deve essere certificata dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale.

## Garanzie per la lavoratrice madre

### Divieto di licenziamento

La legge vieta di licenziare la lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino o fino a un anno dall'ingresso in famiglia per le adozioni. Ci sono però delle eccezioni:


- in caso di contratto a tempo determinato
- in caso di esito negativo del periodo di prova
- per grave colpa della lavoratrice
- per cessazione dell'attività aziendale

Le lavoratrici stagionali hanno anche diritto di precedenza nella riassunzione, fino al compimento di un anno di età del bambino o fino a un anno dall'ingresso in famiglia del bambino adottato, in caso di ripresa dell'attività di lavoro.

### In caso di dimissioni

L'indennità di maternità spetta anche alle lavoratrici che presentano le dimissioni nel periodo compreso fra l'inizio della gestazione e un anno di età del bambino o nel primo anno dall'ingresso del bambino adottato nel nucleo familiare. Il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro deve inoltre convalidare le dimissioni presentate in questo periodo per evitare che celino in realtà un licenziamento.

# LA MATERNITÀ



La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza.

## Il congedo di maternità (astensione obbligatoria)

### Che cos'è

È il periodo di cinque mesi in cui la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro per gravidanza e puerperio o per l'adozione/affidamento di un bambino. Durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. Le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla gestione separata (a progetto, associate in partecipazione ecc.) con adeguata certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, usufruendo della “flessibilità” e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.

### A chi spetta

- Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti).
- Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell'Inps (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione ecc.), che non sono iscritte ad altri fondi previdenziali e hanno almeno tre mesi di contribuzione ad aliquota maggiorata (per il 2008 il 24,72%) nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile. Le libere professioniste iscritte alla Gestione separata possono usufruire del congedo per maternità e l'effettiva astensione dal lavoro è requisito indispensabile per ottenere l'indennità.
- Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole professionali, artigiane e commercianti). Queste categorie non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro.
- Al padre, lavoratore dipendente o iscritto alla Gestione separata, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).
- Alla madre disoccupata che abbia determinati requisiti contributivi.

### L'astensione anticipata

In caso di grave rischio per la salute della madre e del nascituro la lavoratrice ha diritto all'astensione anticipata dal lavoro (con indennità) prima del settimo mese di gravidanza. Per ottenerla deve presentare la domanda, corredata dalla certificazione medica rilasciata dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per residenza.

### Quanto spetta

L'indennità, a carico dell'Inps e anticipata dal datore di lavoro, è pari all'80% della retribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo o di libera professione. I contratti collettivi nazionali di lavoro, in genere, garantiscono l'intera retribuzione impegnando il datore di lavoro a pagare la differenza. L'indennità viene corrisposta alla lavoratrice anche per interruzione di gravidanza intervenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione.

## Adozioni

La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto importanti novità: in caso di adozione o affidamento preadottivo, l'indennità di maternità spetta per cinque mesi, anziché tre, dall'ingresso del bambino in famiglia (adozioni nazionali) o in Italia (adozioni internazionali) e senza limiti di età del bambino. Le nuove regole si applicano per gli ingressi in famiglia o in Italia avvenuti dal 1° gennaio 2008 in poi, e anche per quelli avvenuti nel 2007, se non sono decorsi cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all'estero.

## La domanda

Per ottenere l'indennità di maternità:

- le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell'Inps (a progetto, associate in partecipazione ecc.) devono presentare domanda prima dell'inizio del congedo di maternità, indicando la data presunta del parto;
- le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) devono presentare la domanda dopo il parto agli uffici Inps più vicini alla propria residenza.

La domanda può essere anche inviata per posta o presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione "moduli".

## La contribuzione

Il periodo di congedo di maternità è coperto da contribuzione "figurativa" ed è quindi utile ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione. Anche se il parto o l'ingresso del bambino adottato in famiglia è avvenuto in un periodo in cui la madre non lavorava, si può comunque chiedere l'accredito dei cinque mesi di contribuzione, se si possiede un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.

## Il congedo parentale ("astensione facoltativa")

Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi. Le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati che non sono titolari di pensione e non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono usufruire di un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

In caso di adozione o affidamento i genitori possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento dell'ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo. Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi per allattamento della madre.

## Quanto spetta

L'indennità, pari al 30% dello stipendio o del reddito, spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia). In caso di superamento dei sei mesi (e fino all'ottavo anno di età del bambino),



l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2008 questo tetto è pari a 14.401,40 euro).

## La domanda

Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "moduli", e va presentato all'Inps e al datore di lavoro. Nel caso delle lavoratrici a progetto e delle lavoratrici autonome possono essere indennizzati solo i periodi successivi alla presentazione della domanda.

## Chi paga

A seconda della tipologia di lavoratore le indennità possono essere pagate o direttamente dall'Inps o anticipate in busta paga dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall'Inps con il conguaglio dei contributi.

## Assegni di maternità

La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno), che non lavorino al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino adottato.

L'assegno dello Stato, è previsto per la madre che:

- ha un rapporto di lavoro e una qualsiasi forma di tutela per la maternità e almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), ma non ha raggiunto i requisiti per l'indennità di maternità o questa risulti di importo inferiore all'assegno (in questo caso spetta la differenza);
- si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza e ha almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
- precedentemente ha avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).

Il modulo di domanda, disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "moduli", va presentato agli uffici Inps più vicini all'abitazione della madre.

L'assegno dei Comuni è concesso alle madri il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall'ISE (per il 2008 è di 31.223,51 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio Comune di residenza.ventinoveottobre

Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del bambino adottato/affidato e vengono pagate dall'Inps tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre o con accredito su conto corrente bancario.